

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg. Data 28/12/2005	OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale.
-----------------------------------	---

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 10.25, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Martino Franco	X	
Luciano Vincenzo		X
Legato Sandro	X	
Mastrantuono Luigi	X	
Marino Luigi	X	
Paolino Liliana	X	
Sorgente Teresa	X	
Volpe Emilio	X	
Di Piano Graziano	X	
Marino Giovanni		X
Levi Giovanni		X
Mastrantuono Giovannina		X
Doddata Cesare		X

Assegnati n. 13	In Carica n. 13	Presenti n. 8	Assenti n. 5
Assenti i Signori Luciano Vincenzo - Marino Giovanni - Levi Giovanni - Mastrantuono Giovannina - Doddata Cesare -			

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Geom. MARTINO Franco nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale Signor Dr. AMENDOLA Giovanni;

La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come riportato in calce al presente atto.

Il Consiglio Comunale

UDITO l'intervento:

- del SINDACO che invita il cons. - nonché Assessore e Vice-Sindaco - sig. Luigi MASTRANTUONO a relazionare sul punto;
- del predetto sig. Luigi MASTRANTUONO il quale sottolinea - e propone - la necessità di procedere all'approvazione del nuovo regolamento di polizia Urbana e Rurale poiché il precedente - dato il lasso di tempo trascorso dalla sua adozione - risulta inadeguato rispetto alle attuali esigenze di vita sociale e civile avvertite dalla collettività. Fa presente che la esigenza dell'aggiornamento della disciplina regolamentare della materia è avvertita da diverso tempo. Dice che trattasi di strumento più adeguato per una efficace azione di vigilanza sul territorio e che tale regolamento deve essere perciò inviato a tutti i soggetti pubblici deputati a tale attività.
- del cons. Sandro LEGATO il quale da atto al cons. proponente della validità del lavoro svolto e dall'attenzione manifestata dallo stesso verso i problemi riguardanti il corretto vivere civile, Dice che di tale regolamento c'era bisogno;

RILEVATA, pertanto, la necessità dell'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana ed accertato che per l'adeguamento delle norme di polizia urbana e rurale alla disciplina normativa vigente, è stato predisposto il nuovo schema di regolamento che consta di n. 63 articoli, che dovrà sostituire quello vigente;

VISTO l' art. 42 del T.U.E.L. D.L.gsv. 18.08.2000, n. 267;

CONSTATATO che il predetto schema di regolamento è idoneo a disciplinare le procedure e le competenze nelle materie singolarmente elencate;

RAVVISATA, conseguentemente, l'opportunità di provvedere all'approvazione dello schema di regolamento, così come è stato proposto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'U.T.C. ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267, ss.mm.ii.;

ALL'UNANIMITA' dei voti resi per alzata di mano dai convenuti, presenti e votanti 8;

Delibera

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta, anche se materialmente non riportata;
2. di approvare il **Regolamento di Polizia Urbana e Rurale** costituito da n. 63 articoli, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che:
 - il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo allo scadere del quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, sono state tacitamente abrogate le disposizioni dell'art 134, commi 1 e 2, del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui alla pari di tutte le altre deliberazioni, anche i regolamenti non sono da assoggettare ad alcun controllo esterno e diventano esecutivi dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.
 - il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento in vigore precedentemente alla data odierna.
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separato voto unanime.

Di identificare Responsabile del Procedimento relativo al presente atto il M.llo Peduto Nicola [Vigilanza]

Letto, approvato e sottoscritto
(F.to) Il Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
Geom. MARTINO Franco

(F.to) IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. AMENDOLA Giovanni

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000-

DARE ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area interessata in quanto atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li 28/12/2005

(F.to) IL RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA
M.llo Peduto Nicola [Vigilanza]

AREA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 - SI ATTESTA la regolarità contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente proposta di deliberazione.

Dalla Residenza Comunale, li

(F.to) IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 13 GEN. 2006

Dalla Residenza Comunale, li 13 GEN. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. AMENDOLA Giovanni

La presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni a partire dal giorno 13 GEN. 2006, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. AMENDOLA Giovanni

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 28/12/2005

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)


Dalla Residenza Comunale, li 13 GEN. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. AMENDOLA Giovanni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, li 13 GEN. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. AMENDOLA Giovanni



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611
E-Mail: comuneaquara@tiscalinet.it - info@comune.aquara.sa.it <http://www.comune.aquara.sa.it>
Codice Fiscale: 82001370657

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con delibera c.c. nr. 39 Del 28 dicembre 2005

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE
3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 4: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
5: LUMINARIE NATALIZIE
6: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
7: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 8: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
9: MARCIAPIEDI E PORTICI
10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
12: PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO
13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
14: SGOMBRO NEVE
15: RAMI E SIEPI
16: PULIZIA FOSSATI
17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI
19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DI SICUREZZA

- ART. 20: NORME DI TUTELA AMBIENTALE
21: RECINZIONI DI AREE CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO
22: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
23: OGGETTI MOBILI
24: SEGNALAZIONI PER VERNICIATURE

- 25: ACCENSIONE DI FUOCHI
- 26: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- 27: ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIE RUMOROSE
- 28: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO ARIA

- 29: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- 30: USO DI DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
- 31: USO DI STRUMENTI RUMOROSI PER ALLONTANARE I VOLATILI
- 32: LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI ED ALTRI INFESTANTI
- 33: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO V: ANIMALI

- ART. 34: ANIMALI
- 35: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- 36: CANI
- 37: RICOVERI ED ALLEVAMENTI DI ANIMALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA

- ART. 38: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
- 39: ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO - DIA
- 40: MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI, MERCATI DI GENTED D'AFFARI
- 41: RACCOLTA DI FONDI
- 42: ACCATTONAGGIO, QUESTUE

TITOLO VII: VARIE

- ART. 43: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- 44: BAGNI
- 45: CONTRASSEGNI DEL COMUNE
- 46: CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI RELIGIOSE E NON

TITOLO VIII: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE

- ART. 47: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- 48: APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- 49: PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'
- 50: CONCORSO DI PERSONE NELLA VIOLAZIONE
- 51: PIU' VIOLAZIONI DI NORME CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- 52: NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE
- 53: CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE
- 54: NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
- 55: PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
- 56: TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO
- 57: ORDINANZA INGIUNZIONE
- 58: OPPOSIZIONE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- 59: RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- 60: PRESCRIZIONE
- 61: DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
- 62: VIGILANZA NELLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- 63: ABROGAZIONI

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano:

- in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e/o **soggette ad uso pubblico**;
- alle zone agricole, così come individuate dal vigente PRG e ai fabbricati, in zona agricola, collegati all'attività agronomica;
- fatto salvo diverse disposizioni normative, ai fabbricati, agli spazi ed aree private.

Ogni qual volta, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2

Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi dell'articolo 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ed ai sensi degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione come modificati dalla Legge Costituzionale n° 3/2001 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

Art. 3

Accertamento delle violazioni.

Salva diversa disposizione di legge per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n° 3; per l'applicazione di dette sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni, ed al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare istruzioni ed interpretazioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

TITOLO II°

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4

Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento da parte di tutta la collettività.

Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

La violazione delle norme di cui al presente titolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o della sospensione dell'attività e/o del sequestro cautelare delle cose, onde evitare il prosieguo dell'attività vietata, qualora prevista dalla vigente normativa.

Art. 5

Luminarie natalizie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di pericolo. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

3) Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni. Per le strade statali e provinciali deve essere prodotto l'atto di assenso dell'Ente proprietario.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Chiunque effettua la comunicazione di cui al primo comma è responsabile in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, il funzionamento e la rimozione degli impianti. Sono, inoltre, tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Art. 6

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Non è richiesta autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Art. 7

Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
- sostare con veicoli riportanti all'esterno messaggi di vendita (es. "vendesì" e simili);
 - lavare i veicoli;
 - segare e spaccare legna;

- eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette di vernice spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- usare l'acqua anche se contenuta in recipienti, in modo da arrecare danno o molestia ai passanti (sia pedoni che veicoli);
- distribuire cibo ai volatili e ad altri animali se non nell'ambito di attività programmate di tutela della fauna selvatica;
- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- prelevare l'acqua dalle vasche delle fontane pubbliche per il lavaggio di botti o qualsiasi altro contenitore, in modo particolare quelle che hanno effettuato il trasporto di liquami o di spurgo dei pozzi o altre sostanze analoghe;
- sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- giocare al pallone, alle bocce, alla fionda sulle piazze, sui vialetti pedonali e strade pubbliche;
- nei parchi pubblici è vietato: danneggiare e/o imbrattare le panchine, danneggiare i manti erbosi, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, lanciare contro gli stessi pietre, bastoni e/o simili, tagliare o spezzare rami, piante, fiori, foglie, frutti (l'Autorità Comunale potrà autorizzare la raccolta dei frutti, previa richiesta scritta), collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili; esercitare giochi che possano recare pericolo o, comunque, danno o molestia ai passanti e/o che siano stati espressamente vietati.

2) È altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza ed al decoro dei luoghi

3) È vietato soddisfare alle occorrenze naturali fuori dai luoghi a tal fine deputati.

4) Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire il divieto dell'uso dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale qualora sia ritenuto necessario per il risparmio della stessa a favore dell'uso domestico.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) e dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO III° NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8

Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

1) L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva anche attraverso progetti di arredo urbano interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.

2) Tutti gli spazi ed aree pubbliche, devono essere tenute costantemente pulite, sgombre da qualsiasi materiale e in stato decoroso.

3) In caso di pioggia o comunque in presenza di ristagno d'acqua sulle strade, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità ed all'occorrenza fermarsi, al fine da evitare di inzaccherare le persone che circolano sulla pubblica via.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 9

Marciapiedi e portici

1) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale.

2) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00;

Art. 10

Manutenzione degli edifici e delle aree

1) I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare la manutenzione di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione delle targhe dei numeri civici.

3) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura.

4) I proprietari devono inoltre mantenere le grondaie degli edifici in buono stato di conservazione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive. Tale obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico.

Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Le violazioni di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 11

Operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate a mezzo di Ditte appositamente autorizzate dall'Autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 22/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Tali operazioni devono altresì essere comunicate all'ufficio ambiente comunale, che potrà regolamentarne lo svolgimento, onde evitare l'accumularsi di più operazioni di spurgo. Il suddetto ufficio indicherà i luoghi autorizzati per lo smaltimento.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 12

Patrimonio pubblico e arredo urbano

E' vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed all'arredo urbano ed in particolare:

- apporre sui muri esterni degli edifici, sulle porte e sugli infissi esterni: scritti, disegni o figure; insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone o altri materiali, i muri esterni degli edifici;
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli della segnaletica stradale;
- modificare la collocazione degli elementi di arredo urbano e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente;
- collocare direttamente o indirettamente volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi pubblicitari e/ non pubblicitari su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi e qualunque altro elemento d arredo urbano

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 del Codice della Strada.

Art. 13

Nettezza del suolo e dell'abitato

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

3) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato depositare i rifiuti sulla pubblica via.

5) All'interno dei centri abitati è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da f. €. 50,00 a €. 300,00.

Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comporta la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività, qualora prevista dalla vigente normativa.

Art. 14

Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo ed evitare lo spargimento di acqua passibile di congelamento. In caso di neviccate notturne la predetta pulitura dovrà avvenire prima delle ore nove del mattino.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti su suolo pubblico, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) I veicoli rinvenuti in aree in cui vige il divieto di sosta, qualora impediscano contemporaneamente l'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve, verranno rimossi a spese del proprietario presso le depositerie autorizzate.

4) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositatasi.

5) Nelle operazioni di sgombero, la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è fatto divieto di accumulo della stessa a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

6) La neve ammassata e/o sgombrata non deve essere sparsa sul suolo pubblico.

7) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo che possa derivare dalla neve predisponendo contemporaneamente ogni iniziativa atta a prevenire possibili danni a persone e cose. Le aree costituenti potenziale pericolo devono essere prontamente delimitate e/o transennate.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 7) comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Le violazioni di cui ai commi 4), 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 15

Rami e siepi

1) Le siepi e i rami che si protendono da proprietà privata su aree pubbliche, devono essere potati o qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli.

2) Le piantagioni esistenti devono essere comunque abbattute se poste all'interno della distanza di m. 3,00 dal confine stradale;

3) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70 se sporgono sopra marciapiede ed ai mt. 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.

4) I rami e i residui delle potature devono essere rimossi e condotti in appositi luoghi autorizzati, con divieto di conferimento degli stessi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5) I proprietari hanno l'obbligo di mantenere il decoro lungo tutto il perimetro delle proprie case ed i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede ;

6) Tutti i proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre confinanti con le strade di pubblico transito, sono altresì obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere le carreggiate delle strade.

In fase di prima applicazione, il disposto di cui al comma 2, dovrà essere attuato entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento. Dell'abbattimento dovrà essere data comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, alla Comunità Montana competente per territorio.

La violazione del comma 2), fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 per ogni pianta non abbattuta.

La violazione dei commi 1), 3), 4), 5) e 6), fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 16

Pulizia dei fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali ed le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

2) È fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini a canali, fossi di scolo, rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico di provvedere, ogni qualvolta necessari, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti;

3) Inoltre, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.

4) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

5 E' fatto divieto di utilizzare, per le operazione di cui sopra, l'impiego di diserbanti e/o dissecanti di qualsiasi classe e genere.

Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Art. 17

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Se nel caricare, scaricare o trasportare merci od altre materie, di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone che svolgono l'attività devono effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 18

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività produttive

1) I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 19

Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere, spolverare, fuori dalle finestre o sui terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche tappeti, panni ed oggetti similari;

2) Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8,30 antimeridiane, da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9,30 negli altri mesi. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

TITOLO IV°

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20

Norme di tutela ambientale

Le attività od i comportamenti che per la loro natura incidono sulla sfera delle persone fisiche, singole o associate, devono essere improntate alla tutela della incolumità della persona e dell'ambiente.

Art. 21

Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico

1) È vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che possa costituire pericolo grave per i passanti (es. filo spinato), salvo che questo non sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e sia segnalato in modo ben visibile.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 22

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le fontane costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi possono cadere persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui i ripari manchino, i proprietari devono provvedere a adottare tutte le opportune cautele atte ad evitare ogni pericolo.

La violazione del presente articolo comporta sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 23

Oggetti mobili.

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 24

Segnalazioni per verniciature

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni, fino a che non siano ben asciutti, per evitare danni ai passanti,.

La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 25

Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e/o in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

2) E' altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole.

3) Nei campi possono essere bruciate stoppie nel periodo giugno/luglio e comunque ad una distanza non inferiore a mt 100 dai luoghi indicati nell'art. 59, 2° comma, del T.U.L.P.S., ivi comprese le strade.

4) E' vietata la combustione di materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola, sia umido che secco, tra cui fogliame, erba, arbusti e sterpaglie, tronchi, rami e radici di grossa pezzatura; è vietata la combustione di pneumatici, materie plastiche diverse, combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, anche se utilizzate per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.

5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6) L'uso di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o nelle aree appositamente predisposte, comunque adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente per scarti legnosi, quali tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di frutteti o vigneti e, nei casi in cui sia imposto da comprovate esigenze di ordine fitosanitario inerenti il controllo delle virosi in alcune specie arboree previa presentazione della certificazione fitosanitaria provvedendo ad effettuare apposita comunicazione all'Ufficio competente almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo con le seguenti limitazioni e modalità di controllo:

- nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
- nei seguenti periodi dell'anno: dal 1° dicembre al 15 dicembre e dal 15 gennaio al 15 aprile a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30, fermo restando che i fuochi accesi non potranno più essere alimentati dopo le 13.30;
- i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo famigliare e collaboratore;
- qualora nei periodi piovosi s'intendesse procedere ugualmente all'accensione di fuochi liberi, si dovrà avere cura di coprire con teli o altri accorgimenti idonei il materiale legnoso, affinché sia secco al momento della combustione.

Il Sindaco con proprio provvedimento può autorizzare l'autosmaltimento mediante combustione, sempre nel rispetto delle suddette prescrizioni, al di fuori dei periodi indicati o per più giorni all'anno, valutando caso per caso, qualora:

- si proceda all'estirpazione di vecchie piantagioni;
- si sia dovuto procedere allo spegnimento anticipato di precedenti fuochi, come previsto nel comma precedente.

Ciascuna azienda agricola può effettuare di norma la combustione all'aperto per un numero massimo di 4 giorni all'anno, se dispone di una superficie aziendale coltivata a frutteto non superiore a 3 Ha; se tale superficie è superiore può ricorrere alla combustione per un ulteriore giorno per ogni 2 Ha in più (o frazioni).

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 26

Attività rumorose

1) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box e altri simili strumenti, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo espressa autorizzazione in deroga o in caso di manifestazioni autorizzate.

2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00, è altresì vietato praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare e/o urlare.

3) E' vietato fare rumori incomodi al vicinato nonché uso eccessivo di strumenti musicali sonori e simili dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

4) E' consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche nelle ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) ad una distanza non inferiore a mt. 300 dalle abitazioni
Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €.
300,00.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 27

Attività produttive ed edilizie rumorose

1) Non è consentito l'esercizio, la modifica, o il trasferimento di attività produttive di beni e/o servizi che comportino l'uso di macchine o attrezzi rumorosi o molesti se non previa presentazione di quanto prescritto dall'art. 8 della Legge n 44/1995.

2) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili in relazione alle conoscenze scientifiche del momento per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

3) Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:

- nel periodo invernale dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00
- nel periodo estivo dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00.

Tali attività sono vietate nei giorni festivi. I periodi invernali e estivi sono individuati nell'avvento dell'ora solare e dell'ora legale.

4) E' vietato ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito dall'esterno.

5) Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, salvo presentazione di idonea certificazione di impatto acustico, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23,00 alle ore 07,00.

6) Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

La violazione di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €.
450,00.

Le violazioni di cui ai commi 4) 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €.
300,00.

Art. 28

Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1) Tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia d'edilizia, l'installazione all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione e/o condizionamento e delle antenne paraboliche dovrà essere certificata, a norma di legge, dalla Ditta installatrice.

2) Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta installazione, il proprietario e/o utilizzatore, deve presentare apposita comunicazione corredata della certificazione di cui sopra, al competente Ufficio Comunale.

3) Gli impianti dovranno essere mantenuti in modo tale da rispettare le specifiche normative di legge in materia di sicurezza e/o della rumorosità.

La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €.
300,00.

Art. 29

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, video game similari ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €.
300,00.

Art. 30

Uso dei dispositivi antifurto

1) I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo, continuo, superiore a due minuti.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 31

Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 15 minuti.

La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 32

Lotta agli insetti nocivi e molesti ed altri infestanti.

1) Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. I predetti materiali, se temporaneamente depositati all'esterno dovranno essere convenientemente ed adeguatamente coperti.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, se privi di adeguato coperchio

3) Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute in ordine e costantemente libere da rifiuti in modo tale da evitare il proliferarsi di rettili, ratti ed ogni altro animale nocivo o infestante.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 33

Sosta o fermata di veicoli a motore.

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico. Fanno eccezione i veicoli dotati di particolari attrezzature per specifiche esigenze tecnico funzionali.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

TITOLO V° ANIMALI

Art. 34

Animali

1) I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) I proprietari di cani e di altri animali o coloro che li abbiano ricevuti in custodia sono responsabili degli insudiciamenti cagionati dagli stessi.

3) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali e di chi vive nelle vicinanze.

Art. 35

Custodia e tutela degli animali.

1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici in uso ai cittadini. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
- effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sui balconi, davanzali o spazi pubblici sottostanti;
- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
- lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate, in caso di necessità, ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.

3) Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'autorità comunale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 36

Cani

1) Ai proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia:

- è vietato l'accesso nelle zone attrezzate ad uso sportivo e nelle aree dei plessi scolastici
- è vietato l'accesso nei parchi e giardini pubblici, nelle aree destinate a verde pubblico, se non condotti con apposito guinzaglio;

2) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere tenuti in modo da non costituire pericolo per gli eventuali visitatori ed essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia hanno, inoltre, l'obbligo di sorvegliare i propri animali affinché essi non si radunino in branco onde evitare che, nelle loro scorriere, sbranino animali da cortile, greggi e/o simili, fermo restando quanto previsto dal C.C.

4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 36 bis.

Cani aggressivi, morsicatori e/o pericolosi

1) I proprietari ed i detentori a qualunque titolo di cani delle razze Pit-Bull, Rotweiler e comunque di tutti quelli con indole aggressiva o morsicatori, hanno l'obbligo di detenere i predetti animali, ai fini della custodia degli stessi in condizioni di sicurezza secondo le seguenti modalità:

- In box aventi recinzioni costruite con rete metallica a maglie di massimo 4 cm. di lato, infissate saldamente al suolo e di altezza non inferiore a m. 2,00;
- In aree cortilive private con recinzioni anche in rete metallica avente le caratteristiche di cui al punto precedente, comunque strutturate in modo che gli animali non possano, neppure inavvertitamente, uscire da dette aree;
- All'esterno delle aree di cui ai punti precedenti dovrà essere installata idonea segnaletica indicante la detenzione di cani ed il divieto di accesso.

Le aree di cui ai punti 1) e 2) precedenti, già esistenti, dovranno essere rese conformi entro e non oltre 60 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione al disposto del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €.75,00 a €. 450,00.

Art. 37

Ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato.

- 1) Nel centro abitato è vietato costruire ricoveri per animali quali pollai, stalle, canili, porcili, di qualsiasi capacità e tipo. E' altresì vietato l'allevamento di animali da stalla e da cortile.
 - 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.
150,00.

TITOLO VI° POLIZIA ANNONARIA

Art. 38

Occupazioni per esposizioni di merci

- 1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente in relazione alle norme in materia di circolazione pedonale.
 - 2) Non è consentito effettuare occupazioni di suolo pubblico con merce nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce in ogni caso non devono essere causa di intralcio alla circolazione stradale.
 - 3) Senza adeguata protezione, i generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore a 50 cm dal suolo e non possono essere esposti a fianco delle arterie stradali di intenso traffico.
 - 4) L'esposizione di merce è consentita nel caso in cui sia compatibile al decoro dell'ambiente circostante.
 - 5) Qualora per l'esposizione siano utilizzate strutture, queste devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
 - 6) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- Le violazioni di cui ai commi 1) e 2), fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.
- Le violazioni di cui ai commi 3) 4) 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €.
300,00.

Art. 39

Esposizione di merce da parte delle edicole

- 1) E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche nonché la relativa pubblicità su recinzioni, alberi, aree pubbliche adiacenti, prospicienti, limitrofe alle edicole site in edifici o ai chioschi.
 - 2) Previa autorizzazione, nei pressi delle edicole può essere consentito collocare, sugli appositi espositori, per complessivi mq. 2, fogli di giornali o periodici.
 - 3) I giornali, le riviste e la relativa pubblicità devono essere collocati, oltre che all'interno delle edicole o dei chioschi, esclusivamente sulle facciate esterne delle stesse o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso ove effettua la vendita.
 - 4) L'esposizione di manifesti, pubblicazioni e/o video inerenti materiale hard e/o pornografico non possono essere esposte in maniera accessibile ai minori.
- Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.
150,00.

Art. 40

Mestieri girovagli ed artistici, mercati di gente d'affari

- 1) Fermo restando la necessità di apposita autorizzazione, la sosta che non si protragga oltre un'ora, nello stesso luogo, su suolo pubblico per l'esposizione, la realizzazione e la vendita di opere personali di caratt

Art. 59

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 15 e 17, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge 24 novembre 1981, n.689.
2. I ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli sono trasmessi al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.

Art. 60

Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si prescrive nel termine cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 61

Devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni sono di esclusiva spettanza del Comune di Aquara.

Art. 62

Vigilanza nelle materie oggetto del presente Regolamento

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale e, in particolare :
 - e. al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Aquara;
 - f. al Corpo di Polizia Provinciale;
 - c. agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
 - d. alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 10/2005;
 - e. gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.

Art. 63

Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Il Segretario Comunale
f.to dr. Giovanni Amendola

Il Sindaco
f.to geom.Franco Martino